

AVV. PAOLO AMISANO
Patrocinante in Cassazione
Università di Pavia – Diritto fallimentare
15048 – Valenza (AL), C.so Matteotti n. 2
15121 Alessandria, C.so Crimea n. 53
Tel. 0131/924148 – 924294 - Fax 0131/941151
paolo.amisano@studiolegaleamisano.com
www.studiolegaleamisano.com

AVV. PAOLA PELIZZARI
Patrocinante in Cassazione
15048 – Valenza (AL), C.so Matteotti n. 2
15121 Alessandria, C.so Crimea n. 53
Tel. 0131/924148 – 924294 - Fax 0131/941151
paola.pelizzari@studiolegaleamisano.com
www.studiolegaleamisano.com

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 03/2012

Procedura familiare ex art. 7 bis L. 3/2012 così come modificata dalla L.

176/2020

SERLUCA Daniela nata ad Alessandria in data 11.09.1967

C.F. SRL DNL 67P51 A182G

ZANON GIORDANO nato a Valenza (AL) in data 12.05.1963

C.F. ZNN GDN 63E12 L570R

rappresentati dagli avv.ti Paolo Amisano (C.F. MSN PLA 52C22 B885N) e Paola Pelizzari del Foro di Alessandria ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valenza (AL) Corso Matteotti n. 2 per procura in calce al presente ricorso, difensori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e, qualora autorizzate, la notifica di atti al numero di fax 0131/941151 o agli indirizzi di posta elettronica certificata paolo.amisano@pec.studiolegaleamisano.com e paola.pelizzari@pec.it

RICORRENTE

Indice: I) Legittimazione; II) Scelta di accedere alla procedura liquidatoria; III) Cause di inammissibilità; IV) Competenza territoriale; V) Passivo; VI) Attivo; VII) Fase prodromica all'accesso alla procedura; VIII) Spese personali proprie e della famiglia; IX) Piano liquidatorio; X) Mancanza di cause ostative.

I

LEGITTIMAZIONE

a) **Gli istanti sono coniugi, facenti parte dello stesso nucleo familiare, come emerge da certificato di residenza e stato di famiglia allegato (doc. A); l'indebitamento ha origine parzialmente comune per cui possono legittimamente accedere ad una procedura familiare ex art. 7 bis L. 3/2012.**



b) Entrambi i coniugi non sono assoggettabili a procedure diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 dato che entrambi hanno cessato di svolgere l'attività d'impresa da oltre un anno per cui nei loro confronti ex art. 10 l.f. non può essere emessa sentenza dichiarativa di fallimento.

In particolare:

- 1) Giordano Zanon s.n.c. di Carusi Davide e Serluca Daniela è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 31.01.2012 come emerge da visura camerale (doc. 4 relazione dott. Panelli)
- 2) la ditta individuale Gioielli Duemila di Giordano Zanon è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29.12.2009 come emerge da visura camerale (doc. 5 relazione dott. Panelli).

c) Entrambi i coniugi sono sovraindebitati e non sono in grado di effettuare il pagamento delle obbligazioni contratte dagli stessi ovvero di quelle derivanti dalle fidejussioni prestate.

In particolare

Serluca Daniela ha un indebitamento di duplice natura:

- quale socia illimitatamente responsabile della cessata società Giordano Zanon s.n.c. di Carusi Davide
- derivante da fidejussioni prestate a favore della cessata ditta individuale Gioielli Duemila di Giordano Zanon.

Zanon Giordano era titolare della cessata ditta individuale Gioielli Duemila di Giordano Zanon e come tale ha un indebitamento determinato dalle obbligazioni sociali non soddisfatte oltre che un debito erariale determinato da un accertamento di natura fiscale "a tavolino" conseguenza del fatto che a seguito della cessazione dell'attività non aveva conservato la documentazione contabile richiesta dall'Agenzia delle entrate.

Come emerge dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi dott. Matteo Panelli (doc. B), il patrimonio facente capo a ciascuno di essi non è in grado di essere prontamente liquidato e, comunque, anche se lo fosse, non ha una consistenza tale da consentire il soddisfacimento delle obbligazioni facenti capo a ciascuno di essi.

In particolare, la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi è sottoposta ad esecuzione immobiliare n. 360/2010 avanti Tribunale di Alessandria mentre un immobile di proprietà esclusiva di Serluca Daniela, sottoposto anch'esso ad esecuzione immobiliare n. 360/2010 Tribunale di Alessandria, è stato venduto in data 20.07.2021 con ricavo di € 72.000,00 somma assolutamente non sufficiente per effettuare il saldo delle posizioni debitorie in capo alla proprietaria Serluca Daniela.



Il prezzo di vendita non è ancora stato ripartito tra i creditori dato che l'acquirente non ha ancora effettuato i versamenti previsti nell'offerta di acquisto.

d) Gli istanti non possono essere considerati consumatori.

Zanon Giordano ha un indebitamento totalmente derivante dalla cessata attività di imprenditore orafo quale titolare della cessata ditta ind. Gioielli Duemila di Zanon Giordano.

Serluca Daniela è da considerarsi consumatore per quanto concerne il suo ruolo di fideiussore della cessata ditta ind. Gioielli Duemila di Giordano Zanon non avendo avuto rapporti di alcun genere con la predetta attività d'impresa ma perde la qualifica di consumatore in quanto è debitrice, nella sua veste di socia illimitatamente responsabile della cessata società Giordano Zanon s.n.c. di Carusi Davide e Serluca Daniela, di un indebitamento di natura fiscale non ancora soddisfatto.

e) Allo stato non essendo utilmente prospettabile una procedura di accordo gli istanti intendono accedere alla procedura liquidatoria ex art. 14 ter L. 3/2012.

II

SCELTA DI ACCEDERE ALLA PROCEDURA LIQUIDATORIA

La L. 03/2012 disciplina negli artt. 14 ter e seguenti L. 03/2012 la procedura liquidatoria.

Non è prevista alcuna proposta di accordo da sottoporre ai creditori come avviene nella procedura ordinaria, ovvero un piano da sottoporre al Giudice come avviene nella procedura semplificata ma unicamente la messa a disposizione da parte del debitore ai creditori di tutto il patrimonio affinché possa essere alienato in funzione di riparti a favore di questi ultimi.

La procedura liquidatoria, a differenza della procedura ordinaria e di quella semplificata, che sono un "simil-concordato", è da considerarsi un "simil-fallimento", nel senso che, esattamente come avviene in una procedura fallimentare, prevede l'acquisizione alla procedura di tutto il patrimonio del creditore, una fase di accertamento del passivo ed una fase liquidatoria. Più in particolare, la Legge prevede che in capo al liquidatore numerose funzioni.

Egli infatti deve:

1) inventariare tutto il patrimonio del debitore, che comprende tutti i beni esistenti al momento dell'apertura della procedura (con l'unica eccezione dei beni non



pignorabili), inventario che può essere successivamente integrato se pervengono beni sopravvenuti: La Legge, infatti, al fine di tutelare al meglio i diritti dei creditori, prevede che tutti i beni che pervengono al debitore nei quattro anni successivi all'apertura della procedura devono essere acquisiti alla stessa;

2) comunicare ai creditori che possono partecipare alla liquidazione indicando le modalità da seguire;

3) accertare il passivo, andando a predisporre un progetto di stato passivo che comunica agli interessati. Solo se vi sono contestazioni non superabili rimette al Giudice il compito di effettuare la definitiva formazione del passivo. Diversamente, è il liquidatore stesso che provvede alla sua approvazione;

4) predisporre un programma di liquidazione che deve essere comunicato al debitore ed ai creditori e depositato in Cancelleria;

5) esercitare ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni ed a recuperare i crediti;

6) liquidare tutte le attività in base a vendite competitive;

7) ripartire l'attivo in base ad un piano di riparto che, in assenza di esplicita disciplina, è regolato sulla falsa riga dei riparti fallimentari.

È necessario sottolineare che la procedura liquidatoria non ha effetto esdebitatorio automatico.

Solo al termine della procedura (e, cioè, dopo quattro anni) il debitore può, con autonomo ricorso, chiedere l'esdebitazione, ma essa può essere concessa dal Tribunale solo se vengono rispettati i rigidi criteri previsti dall'art. 14 ter decies.

Il debitore deve aver tenuto una condotta trasparente e collaborativa durante la procedura (che deve aver portato utilità economica per i creditori), non deve aver determinato il proprio sovraindebitamento con ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alla sua capacità patrimoniale, non deve aver posto in essere nei cinque anni antecedenti degli atti in frode ai creditori e non deve aver posto in essere atti dispositivi patrimoniali idonei a favorire creditori a danno degli altri.



Rigidi requisiti, che dovranno essere valutati discrezionalmente dal Tribunale volta per volta.

Non è prevista la meritevolezza del debitore; (d'altra parte la perdita di tutto il patrimonio senza la garanzia di essere esdebitato come accade nella procedura in esame può ben essere la prova di come il Legislatore ben si sia guardato dal pretendere tale condotta in capo al debitore come invece a fatto con riferimento al piano del consumatore; ciò che conta è l'assenza di atti in frode ai creditori.

Considerare la meritevolezza del debitore di chiedere accesso alla procedura liquidatoria è privo di ogni senso logico e giuridico, dato che proprio interesse dei creditori acquisire il patrimonio del debitore affidandolo ad un liquidatore, evitando in tal modo le vendite atomistiche dei beni per esperienza procurano unicamente costi e incassi risibili per i creditori.

Si fa presente che la procedura di liquidazione controllata dal sovraindebitato prevista dagli artt. 268 e s.s. C.C.I. chiarisce, al di sopra di ogni dubbio, il modo di intendere la procedura liquidatoria.

Il Codice della crisi non è ancora in vigore ma il fatto che lo sarà in data 16.05.2022, fa intendere quale sia l'interpretazione che, anche oggi, deve essere data alla attuale procedura liquidatoria.

La futura procedura liquidatoria viene considerata procedura "fallimentare" tanto che può essere aperta sia su richiesta del PM sia dei creditori e, come tale, prescinde da ogni valutazione sulla meritevolezza del debitore.

D'altro canto la sua punizione è già quella di perdere tutto il suo patrimonio a vantaggio dei creditori stessi, tanto più che non vi è esdebitazione automatica.

A rafforzare il fatto che non vi sia alcuna valutazione sulla meritevolezza vi è la circostanza che di fatto è stata soppressa come condizione di inammissibilità la circostanza di aver posto in essere atti in frode ai creditori.

Pur restando inalterato il testo normativo di cui all'art. 14 quinquies comma 1 che prevede che il Giudice possa dichiarare a parte la procedura di liquidazione "verificata l'assenza di atti in frode", il fatto che viene introdotto (a seguito della L.



176/202) il modificato art. 14 decies che al comma 2 consente al liquidatore di “far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori secondo le norme del Codice Civile e, cioè, le azioni revocatorie che sono palesemente atti in frode, va Ad abrogare implicitamente il disposto di cui all’art. 14 quinquies comma 1 per inevitabile contrasto con una norma successiva.

Ne deriva, dunque, che l’unica condizione di inammissibilità superstite è l’assenza di documentazione idonea a supportare il ricorso, condizione che nel caso di specie manca, avendo i ricorrenti fornita ogni più ampia documentazione utile a supportare la propria domanda.

III

CAUSE DI INAMMISSIBILITA’

L’art. 14 ter comma 5° L. 03/2012, sancisce che la domanda non è ammissibile, se la documentazione prodotta non consente di ricostruire correttamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. Non vi sono altre cause di inammissibilità neppure in presenza di dissennato ricorso al credito.

Trattasi dell’unica condizione di inammissibilità che è sopravvissuta a seguito dell’entrata in vigore della L. 176/2020.

Infatti pur essendo rimasto inalterato il testo letterale dell’art. 14 quinquies comma 1 L. 03/2012 in cui si prevede che il giudice possa ammettere il ricorrente alla procedura solo se ha verificato “l’assenza di atti in frode ai creditori”, tale prescrizione normativa è stata privata di ogni effetto a seguito della modifica apportata all’art. 14 decies comma 2 L. 3/2012 dalla L. 176/2020, ove è concesso al liquidatore la facoltà di dare corso alle azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del Codice Civile.

Trattasi delle azioni revocatorie ordinarie che sono notoriamente considerate atti in frode.

Il Legislatore, prevedendo espressamente nella L. 176/2020, la facoltà per il liquidatore di attivarsi per rimuovere gli effetti degli atti revocabili e cioè gli atti posti in essere in frode, ha ovviamente implicitamente abrogato la frode come



condizione di inammissibilità alla procedura.

Il giudizio sulla frode può essere effettuato unicamente in un momento successivo, al termine della procedura e solo ed esclusivamente se il debitore intende ottenere l'esdebitazione prevista dall'art. 14 terdecies L. 3/2012, giudizio nel quale il tribunale ha la massima discrezionalità sul punto.

Non è idoneo a collocare la frode come condizione di inammissibilità alla procedura il fatto che:

- 1) la legge preveda (per espresso richiamo effettuato dall'art. 14 ter comma 2 all'art. 9 comma 2 L. 3/2012) l'obbligo per il debitore di indicare gli atti di disposizione posti in essere negli ultimi cinque anni
- 2) indichi, nei contenuti della relazione particolareggiata dell'OCC prevista dall'art. 14 ter comma 3
 - a. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontaria l'obbligazione
 - b. l'indicazione dell'eventuale esistenza degli atti del debitore impugnati dai creditori

Trattasi di un sistema di norme che pone a carico dell'OCC di effettuare una valutazione sulle condotte del debitore e, di conseguenza, anche un giudizio sulla sua meritevolezza, ma tale giudizio è "a futura memoria", nel senso che non può essere utilizzato al momento in cui il debitore chiede l'accesso alla procedura liquidatoria al fine di escludere l'ammissione, per abrogazione implicita della frode come condizione di inammissibilità disposta dalla L. 176/2020, ma deve essere utilizzato solo ed esclusivamente in un momento successivo e, cioè, solo se, eventualmente, il debitore, chiusa la procedura liquidatoria, depositi ricorso per ottenere l'esdebitazione.

In quella sede, e solo in quella sede, dovrà rendere conto al Giudice delle sue condotte pregresse e, se ha posto in essere atti in frode, non verrà esdebitato e a tal fine il Giudice potrà utilizzare tutta la documentazione in precedenza acquisita agli atti della procedura e le valutazioni dell'OCC contenute nella relazione



particolareggiata (valutazioni che, a distanza di non meno di quattro anni dall'apertura della procedura, se non fossero già state effettuate, sarebbero di difficile effettuazione).

In sintesi, la procedura liquidatoria è una procedura ad ampio raggio e nella quale vanno a convogliarsi tutti i debitori, meritevoli o non meritevoli, che mettono a disposizione dei creditori tutto il loro patrimonio.

Al termine della procedura, che dura non meno di quattro anni, la legge prevede una "strettoia", una indagine discrezionale del Giudice, che concede l'esdebitazione solo se il debitore è meritevole e ne fa esplicita richiesta.

IV

COMPETENZA TERRITORIALE

Sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Alessandria in quanto i sig.ri Zanon Giordano e Serluca Daniela sono residenti in Alessandria, Via M. Bensi n. 96.

V

PASSIVO

PASSIVO IN CAPO A ZANON GIORDANO

PREDEDUZIONE	
Organismo di Composizione della Crisi	6.301,61
Avv.to Paolo Amisano	3.647,80
PRIVILEGIO SPECIALE – IPOTECARIO (trattasi di debiti in solido con Serluca ed indicati nel passivo della predetta)	
Crasti - primo grado su immobile di Via Grandi	25.778,39
Unicredit - secondo grado su entrambi gli immobili	145.755,25
Leviticus Spv Srl (già BPM, già CRAL) - primo grado su immobile di Via Bensi	104.971,23
PRIVILEGIO GENERALE	
Inps - Art. 2751bis, c. 1, n. 1 (dipendenti) - pignoramento su stipendio Zanon	46.577,33
Rag. Giuseppe Sogliano - Art. 2751bis, c. 1, n. 2 (professionista)	2.936,20
Agenzia Entrate riscossione - Art. 2752, c.c. (Agenzia Entrate, Inps ed altri)	2.252.893,13
Comune di Alessandria - Art. 2752, c.c. (Imu)	0,00
Regione Piemonte - Art. 2752, c.c. (Tassa Automobilistica)	1.626,93
CHIROGRAFARIO	
Leviticus Spv Srl (ceduto da Banco BPM, già CRAL) debitore principale	29.427,13
At Credit Management Spa (Recupero credito per conto di Allianz)	0,00
Oasis Securitisation Srl / Guber Spa (ceduto da Intesa San Paolo)	0,00
Condominio "Le Meridiane"	1.942,68
Agenzia Entrate riscossione - (Agenzia Entrate, Inps ed altri)	368.554,70
Comune di Alessandria - Art. 2752, c.c. (Imu)	0,00



Alegas Spa	0,00
Chiara Servizi Srl	2.987,11
Italcom Spa	12.333,00
Centro SL Srl	5.913,60
Ubi Leasing Spa - pignoramento su stipendio Serluca	49.262,14
TOTALE	3.060.908,23

PASSIVO IN CAPO A SERLUCA DANIELA

PREDEDUZIONE	
Organismo di Composizione della Crisi	7.847,01
Avv.to Paolo Amisano	3.647,80
PRIVILEGIO SPECIALE – IPOTECARIO (trattasi di debiti in solido con Zanon ed indicati nel passivo del predetto)	
Crasti - primo grado su immobile di Via Grandi	25.778,39
Unicredit - secondo grado su entrambi gli immobili	145.755,25
Leviticus Spv Srl (già BPM, già CRAL) - primo grado su immobile di Via Bensi	104.971,23
PRIVILEGIO GENERALE	
Inps - Art. 2751bis, c. 1, n. 1 (dipendenti) - pignoramento su stipendio Zanon	0,00
Rag. Giuseppe Sogliano - Art. 2751bis, c. 1, n. 2 (professionista)	0,00
Agenzia Entrate riscossione - Art. 2752, c.c. (Agenzia Entrate, Inps ed altri)	400,56
Comune di Alessandria - Art. 2752, c.c. (Imu)	7.115,50
Regione Piemonte - Art. 2752, c.c. (Tassa Automobilistica)	0,00
CHIROGRAFARIO	
Leviticus Spv Srl (ceduto da Banco BPM, già CRAL) fideiussore in solido con Zanon indicati nello stato passivo di Zanon	29.427,13
At Credit Management Spa (Recupero credito per conto di Allianz)	407,35
Oasis Securitisation Srl / Guber Spa (ceduto da Intesa San Paolo)	73.673,83
Condominio "Le Meridiane"	1.942,68
Agenzia Entrate riscossione - (Agenzia Entrate, Inps ed altri)	329,99
Comune di Alessandria - Art. 2752, c.c. (Imu)	2.192,50
Alegas Spa	95,00
Chiara Servizi Srl	
Italcom Spa	
Centro SL Srl	
Ubi Leasing Spa - pignoramento su stipendio Serluca	49.262,14
TOTALE	452.846,36

VI

ATTIVO IN CAPO A ZANON GIORDANO

- A)** Quota pari a ½ di immobile sito in Alessandria, Via M. Bensi n. 96 adibita a propria residenza, ricavo presumibile dal bando di vendita senza incanto fissata al 15.12.21 nella procedura esecutiva immobiliare n. 360/2010 (doc. C)



	valore € 30.000,00
B) Autovettura Fiat Panda 4x4 (doc. D)	
	Valore € 2.100,00
C) Conto corrente BPM n. 00005936	
	Valore € 989,35
Totale attivo	€ 33.089,35

ATTIVO IN CAPO A SERLUCA DANIELA

A) Quota pari a ½ di immobile sito in Alessandria, Via M. Bensi n. 96 adibita a propria residenza, ricavo presumibile dal bando di vendita senza incanto fissata al 15.12.21 nella procedura esecutiva immobiliare n. 360/2010 (doc. C)	valore € 30.000,00
B) Netto ricavo vendita immobile sito in Alessandria, Via Achille Grandi n. 2 di proprietà Serluca Daniela	€ 72.000,00
C) Autovettura Peugeot 206 (doc. E)	Valore € 500,00
D) Conto corrente Postelitaliane n. 000097260699	Valore € 839,47
Totale attivo	€ 103.339,47

REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Zanon Giordano svolge attività di operaio orafo percependo una retribuzione di € 1.200,00 netta (doc. 28-29 relazione dott. Panelli)

Serluca Daniela svolge attività di lavoratore dipendente quale assistenza di poltrona odontoiatrica part-time con retribuzione di € 600,00 (doc. 30-31 relazione dott. Panelli)

VII

FASE PRODROMICA ACCESSO ALLA PROCEDURA



In data 10.05.2021 è stato depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi domanda di nomina gestore al fine di accedere alla procedura liquidatoria ex art. 14 ter L. 03/2012 al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

L'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato gestore il dott. Matteo Panelli con studio in Valenza (AL) Corso Matteotti n. 2.

Il predetto professionista ha dato corso a tutta quell'attività professionale prevista dal combinato disposto degli artt. 9 comma 3° e 14 ter comma 3° L. 03/2012 andando ad individuare le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le proprie obbligazioni e le ragioni per cui non è in grado di adempiere. Ha verificato la solvibilità del debitore e tutta quella attività posta in essere da quest'ultimo nei cinque anni anteriori al deposito della domanda.

L'indagine dell'organismo si è sviluppata anche nell'individuare tutte le attività e tutte le passività del debitore, la correttezza dallo stesso dimostrata negli ultimi cinque anni con particolare riferimento agli atti distrattivi eventualmente posti in essere ed infine si è soffermata a verificare quali possano essere le somme necessarie per il sostentamento dei debitori e della famiglia.

Tali indagini sono meglio rappresentate nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi ex art. 14 ter comma 3 l.f. dal quale emerge l'assenza di qualsiasi condotta idonea ad impedire l'ammissione alla procedura.

VIII

SPESE PERSONALI PROPRIE E DELLA FAMIGLIA

La famiglia come emerge da stato di famiglia allegato è composta dalla sig.ra Serluca Daniela, dal sig. Zanon Giordano e dalla loro figlia Zanon Giulia di anni 16, studentessa.

Le spese necessarie per consentire alla famiglia un tenore di vita dignitoso si possono così riassumere:

- € 8.000 alimenti e bevande
- € 700 energia elettrica
- € 300 acqua



- € 2.000 riscaldamento
- € 300 spese telefoniche (fissi e mobili)
- € 800 spese abbigliamento
- € 800 spese scolastiche
- € 1.000 spese mediche
- € 3.500 automezzi (carburante, bollo, assicurazioni)
- € 1.000 manutenzione automezzi

ed ammontano a complessivi € 18.400,00 annui.

Andando a cumulare i redditi netti dei debitori consentono al nucleo familiare di disporre complessivamente della somma di circa € 20.000,00 annui per cui questi ultimi possono, con l'attuale reddito da lavoro dipendente, provvedere al mantenimento della famiglia e non hanno accantonamenti da poter destinare ai creditori.

IX

PIANO LIQUIDATORIO

I ricorrenti, ciascuno per la quota di sua pertinenza, mettono a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio consistente:

- a) nella casa coniugale di proprietà comune, che verrà venduta ripartendo il ricavo al 50% tra i creditori personali secondo le legittime cause di prelazione,
- b) nelle autovetture a ciascuno di essi intestate,
- c) per quanto riguarda la sola Serluca Daniela il versamento ai creditori di quest'ultima il netto ricavo di € 72.000,00 derivante dalla vendita all'asta dell'immobile di proprietà di quest'ultima avvenuto in data 20.07.2021 e non ancora distribuita tra i creditori.

I ricavi delle vendite andranno a pagare, inizialmente, i crediti prededucibili ivi compreso il compenso dell'OCC e per il residuo quota parte del credito ipotecario / privilegiato.

Nulla resterà a favore dei creditori chirografari.

X



MANCANZA DI CAUSE OSTATIVE

I sig.ri Zanon Giordano e Serluca Daniela, che hanno titolo per accedere alla procedura, non hanno in capo a sé stessi cause ostative che ne impediscano anche l'accesso.

- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis L. 03/2012;
- non hanno subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis L. 03/2012;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.
- rispettano i requisiti di cui all'art. 14 ter L. 03/2012, essendo stato dichiarato dall'Attestatore che la documentazione depositata a corredo della domanda è attendibile.
- Anche se la legge più non lo prevede, come condizione di inammissibilità, non hanno posto in essere atti in frode.

P.Q.M

Tutto ciò premesso, **Zanon Giordano e Serluca Daniela**

CHIEDENO

all'III.mo Tribunale di Alessandria che con decreto venga dichiarata aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 03/2012, procedura familiare ex art. 7 bis L. 3/2012 così come modificata dalla L. 176/2020, venga nominato un liquidatore e vengano emessi i provvedimenti di cui all'art. 14 quinquies comma 2° L. 03/2012.

Si ritiene di avere adeguatamente supportato il ricorso con tutta la documentazione prevista dalla legge e si fa presente tuttavia che ex art. 9 comma ter (che si ritiene applicabile anche alla procedura liquidatoria) il Giudice può concedere termine perentorio di 15 giorni per approntare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Anche se nella procedura liquidatoria non è espressamente previsto, per ragioni di



economia processuale, si ritiene opportuno consentire al Giudice tale facoltà evitando in tal modo il deposito di una successiva richiesta di ammissione alla procedura completata delle integrazioni mancanti.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex art. 13 DPR 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 98,00 + 27,00 = 125,00.

Si fa presente che è pendente procedura esecutiva immobiliare n. 360/2010 che va ad aggredire la casa coniugale con vendita fissata per il giorno 15.12.2021

Si depositano i seguenti documenti:

- A. Certificato di residenza e stato di famiglia
- B. Relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3° L. 03/2012 dott.

Matteo Panelli con documenti allegati da n. 1 a n. 32 e precisamente:

1. Domanda di accesso al servizio dell'OCC
2. Atto di nomina del gestore della crisi
3. Preventivo dell'OCC accettato dal Debitore
4. Visura camerale Gioielli Duemila
5. Visura camerale Zanon S.n.c.
6. Stato di famiglia
7. Elenco richieste di precisazione dei crediti inviate via pec
8. Precisazione Amisano
9. Precisazione Crasti
10. Precisazione Fino 1 Securisation
11. Precisazione Inps
12. Precisazione Sogliano
13. Precisazione Agenzia Entrate
14. Precisazione Regione Piemonte
15. Precisazione Comune di Alessandria
16. Precisazione CF Liberty Servicing
17. Documentazione AtCredit Management e Allianz
18. Documentazione Oasis Securisation Srl/Guber Spa/Intesa San Paolo
19. Precisazione Alegas
20. Documentazione Chiara Servizi
21. Documentazione Itacom
22. Precisazione Centro SL
23. Documentazione UBI
24. Precisazione Condominio Le meridiane
25. Perizia arch. Grittani
26. Estratto conto PostItaliane



27. Estratto conto BPM
28. Buste paga Zanon
29. Contratto di lavoro Zanon
30. Buste paga Serluca
31. Contratto di lavoro Serluca
32. Estratto Report Istat

C. Bando di vendita senza incanto fissato al 15.12.21 es. immob. 360/2010

D. Copia libretto autovettura Fiat Panda 4x4

E. Copia libretto Autovettura Peugeot 206

Valenza – Alessandria, li 20.09.2021

Avv. Paolo Amisano

Avv. Paola Pelizzari

